

Come comunicato con avviso pubblico del 11/11/2024 sul sito www.arpea.piemonte.it "Avviso pubblico – Avvio procedimento di rilevazione con Area Monitoring System (AMS) – Campagna 2024 – Domanda Unica – Complemento di Sviluppo Rurale - Reg. (UE) 2021/2116 e Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i.", le sue domande sono state sottoposte alle procedure di controllo descritte nelle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARPEA n. 111 del 08/11/2024.

Con la presente comunicazione si segnala che, a valle dei controlli eseguiti da Agea, oggi è stata rilevata la presenza di esiti conclusivi non conformi (bandierine rosse)

Si richiede pertanto di prendere visione di tali esiti per il tramite del proprio CAA, secondo le modalità individuate dalle Istruzioni Operative Arpea n. 111 del 08/11/2024, ed eventualmente procedere a una delle seguenti azioni alternative fra loro:

AZIONI POSSIBILI	DESCRIZIONE	TERMINE ULTIMO
Accettazione esito	L'accettazione avviene senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata. In tal caso, qualora il regime di aiuto lo consenta, potrà percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni.	entro e non oltre il 31 marzo 2025 o entro 15 giorni dalla data della presente, se successiva al 15 marzo 2025
Contestare l'esito	La contestazione avviene qualora l'azienda ravvisi un presunto esito non corretto dell'AMS. In tale caso potrà fornire prove aggiuntive che permettano di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. Non si rende necessaria in questo caso la modifica delle dichiarazioni già rese (il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale rimangono invariate). Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo o si concluda negativamente, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni, che potranno essere annullate dall'esito dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore.	entro e non oltre il 31 marzo 2025 o entro 15 giorni dalla data della presente, se successiva al 15 marzo 2025



Nel caso in cui l'azienda rimanga inerte e non proceda a eseguire alcuna delle azioni sopra indicate, le superfici con esito conclusivo non conforme (bandierine rosse) non saranno ammissibili a premio e sottoposte all'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI CONTESTAZIONE

Foto di campo geolocalizzate acquisite mediante l'utilizzo della app "Agrimago"

oppure:

Documentazione comprovante:

- Fatture di acquisto della semente/documenti di contoterzisti che hanno effettuato la semina/ coltivazione/ raccolta del prodotto (questi ultimi, nel solo caso in cui l'azienda abbia utilizzato questa modalità);
- fatture di vendita del prodotto (ad eccezione del caso di colture a perdere);
- quaderno di campagna. Nel solo caso in cui non ci sia un riscontro grafico del quaderno di campagna, occorre allegare anche la mappetta che permetta di ricondurre gli appezzamenti a quelli dichiarati in domanda grafica;
- indicazione di eventuali eventi che hanno potuto interferire con il normale svolgimento del ciclo colturale;

Se si ritiene di avere ulteriore documentazione comprovante la coltura, è possibile allegarla.

ATTENZIONE: Si segnala che, nel caso di contestazione su esito non conforme rilevato per gli interventi di Sviluppo Rurale oppure per gli impegni previsti nell'ambito degli Ecoschemi, è preferibile prendere visione dell'esito dei marker nell'apposita sezione di Anagrafe dedicata al monitoraggio satellitare. Per tali regimi di aiuto infatti la bandierina rossa può essere stata generata per mancato riconoscimento della coltura oppure per mancato riconoscimento dello specifico impegno sottoscritto dall'azienda. In tale modo, conoscere la motivazione che ha generato l'esito non conforme, può consentire di allegare immediatamente la documentazione comprovante più adeguata alla risoluzione dell'istanza.

TERMINI PER IL CONFERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE ESITO



La documentazione comprovante la coltura dichiarata può essere allegata contestualmente all'esecuzione dell'operazione di contestazione. Qualora l'azienda non l'abbia immediatamente allegata o la documentazione fornita non risulti sufficiente, il back office procederà a effettuare richiesta di integrazione. Tale richiesta è resa disponibile in Anagrafe Agricola del Piemonte:

- o nella sezione "Superfici e Colture"/"Monitoraggio satellitare" in corrispondenza delle superfici interessate dalla richiesta;
- o come notifica automatica all'apertura dell'azienda;
- o dallo scarico del report "26.01 Stato aziende con bandierine rosse" nella sezione della Reportistica

A partire dal momento della richiesta della documentazione da parte del back office l'azienda avrà 15 giorni di tempo per procedere al caricamento della documentazione. Decorso tale termine non sarà più possibile caricare documentazione o contestare nuovamente l'esito.

Gli esiti conclusivi non conformi segnalati con la presente comunicazione possono non essere esaustivi, in quanto l'acquisizione e la definizione degli esiti AMS avvengono progressivamente nel corso della campagna. Qualora vengano acquisiti di Agea ulteriori esiti conclusivi non conformi che possano riguardare le Sue domande di contributo, si procederà a segnalare alla Sua azienda i nuovi appezzamenti interessati con successiva comunicazione.

Non saranno notificati gli esiti conclusivi non conformi generati dal processo di riesame, in quanto non più contestabili.

Il Dirigente Area Valutazione Tecnica e Controlli **Fabrizio Stranda**

NOTA: Il presente atto amministrativo prodotto con strumenti informatici, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39, privo di firma è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge.